



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per lo sviluppo

2011/0399(COD)

5.9.2012

PARERE

della commissione per lo sviluppo

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020) (COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD))

Relatore per parere: Bill Newton Dunn

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020 rientra nel pacchetto di proposte che istituisce il programma di ricerca e di innovazione dell'UE per il periodo 2014-2020. Il testo stabilisce le norme che disciplinano la concessione delle diverse forme di finanziamento a determinati organismi ai fini della ricerca e delle relative attività di sostegno e regolamenta la diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca.

Il relatore ritiene che l'interesse della commissione per lo sviluppo in relazione alla proposta in esame consista nell'assicurare che Orizzonte 2020 sia aperto agli attori dei paesi in via di sviluppo e che l'accento posto sull'eccellenza della ricerca europea e sulla strategia Europa 2020 non porti verso la posizione della "fortezza Europa".

Per assumere un ruolo guida a livello mondiale nel settore della ricerca e dell'innovazione, l'Unione europea deve collaborare con gli attori di tutto il mondo, trarre profitto dalle loro competenze specifiche e affrontare le sfide globali. Così facendo, il programma Orizzonte 2020 contribuirà a rispondere alle sfide ad esempio nell'ambito della sanità e dei cambiamenti climatici, rafforzando nel contempo le capacità di ricerca e le conoscenze in seno ai paesi terzi. Questo approccio è vantaggioso tanto per l'UE quanto per i paesi terzi partner ed è conforme al principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo. La collaborazione nel settore della ricerca potrebbe inoltre rappresentare un'utile forma di cooperazione per tali paesi, in particolare per quelli a reddito intermedio, che potrebbero non beneficiare più dell'assistenza bilaterale dell'UE nel quadro del nuovo strumento di cooperazione allo sviluppo 2014-2020.

Il relatore plaude alle proposte intese a semplificare le norme e a rafforzare la partecipazione delle PMI, in quanto molte di esse possono contribuire ad apportare soluzioni innovative alle sfide mondiali per la società, e le loro competenze dovrebbero essere utilizzate al meglio. Accoglie con favore le forme di finanziamento flessibili introdotte, tra cui l'incentivazione, e valuta positivamente che sia stato mantenuto il principio del sostegno al libero accesso alle pubblicazioni di ricerca.

Il relatore reputa tuttavia che le regole in esame potrebbero essere rafforzate e chiarite ulteriormente per assicurare che gli interessi dei paesi in via di sviluppo siano promossi con maggiore efficacia.

In quest'ottica, il presente parere intende garantire che i ricercatori, gli istituti di ricerca e le imprese dei paesi meno sviluppati possano partecipare ai progetti finanziati dal programma di ricerca, così come i partenariati pubblico-privato e pubblico-pubblico.

Esso si propone altresì di assicurare che i risultati delle ricerche, inclusi dati e innovazioni, siano accessibili ai suddetti soggetti, come pure a tutti gli altri componenti della società civile.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Le regole di partecipazione e diffusione devono offrire un quadro coerente, completo e trasparente per garantire la più efficace attuazione possibile, tenendo conto della necessità, mediante procedure semplificate, *di* un accesso agevole per tutti i partecipanti, in particolare le piccole e medie imprese. L'assistenza finanziaria dell'Unione potrebbe essere fornita in diverse forme.

Emendamento

(9) Le regole di partecipazione e diffusione devono offrire un quadro coerente, completo e trasparente per garantire la più efficace attuazione possibile, tenendo conto della necessità, mediante procedure semplificate, *di* un accesso agevole per tutti i partecipanti, in particolare le piccole e medie imprese **e le organizzazioni della società civile, ivi incluse quelle che si occupano di cooperazione allo sviluppo**. L'assistenza finanziaria dell'Unione potrebbe essere fornita in diverse forme.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Il fondo di garanzia per i partecipanti, istituito nel quadro del regolamento n. 1906/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013), gestito dalla Commissione, si è rivelato un importante meccanismo di salvaguardia che riduce i

Emendamento

(16) Il fondo di garanzia per i partecipanti, istituito nel quadro del regolamento n. 1906/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca, università **e organizzazioni della società civile** alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013), gestito dalla Commissione, si è rivelato un importante

rischi associati agli importi dovuti e non rimborsati da partecipanti inadempienti. Pertanto, occorre istituire un nuovo fondo di garanzia per i partecipanti (il fondo). Al fine di garantire una gestione più efficace e una migliore copertura del rischio dei partecipanti, il fondo deve finanziare le azioni nell'ambito del programma istituito dalla decisione n. 1982/2006/CE, del programma istituito dalla decisione del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011), del programma istituito dalla decisione del Consiglio [...] dell'X 2011, che istituisce il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (2012-2013), nonché le azioni condotte a norma del regolamento (UE) n. XX/XX ["Orizzonte 2020"] e del regolamento (Euratom) n. XX/XX del Consiglio relativo al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integrano il programma quadro di ricerca e di innovazione "Orizzonte 2020" [Euratom "Orizzonte 2020"]. È opportuno che i programmi gestiti da soggetti diversi dagli organismi dell'Unione non siano coperti dal fondo.

meccanismo di salvaguardia che riduce i rischi associati agli importi dovuti e non rimborsati da partecipanti inadempienti. Pertanto, occorre istituire un nuovo fondo di garanzia per i partecipanti (il fondo). Al fine di garantire una gestione più efficace e una migliore copertura del rischio dei partecipanti, il fondo deve finanziare le azioni nell'ambito del programma istituito dalla decisione n. 1982/2006/CE, del programma istituito dalla decisione del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011), del programma istituito dalla decisione del Consiglio [...] dell'X 2011, che istituisce il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (2012-2013), nonché le azioni condotte a norma del regolamento (UE) n. XX/XX ["Orizzonte 2020"] e del regolamento (Euratom) n. XX/XX del Consiglio relativo al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integrano il programma quadro di ricerca e di innovazione "Orizzonte 2020" [Euratom "Orizzonte 2020"]. È opportuno che i programmi gestiti da soggetti diversi dagli organismi dell'Unione non siano coperti dal fondo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Le regole che disciplinano la valorizzazione e la diffusione dei risultati devono essere stabilite in modo che i partecipanti proteggano, valorizzino e diffondano questi risultati nel modo più opportuno, *avendo* in particolare *la possibilità di beneficiare di* condizioni di

Emendamento

(19) Le regole che disciplinano la valorizzazione e la diffusione dei risultati devono essere stabilite in modo che i partecipanti proteggano, valorizzino e diffondano questi risultati nel modo più opportuno, in particolare *con riferimento alle regole per il libero accesso ai risultati*

valorizzazione **aggiuntive** nell'interesse strategico europeo.

e ai dati o alle condizioni **aggiuntive** di valorizzazione, **diffusione e concessione di licenze** nell'interesse strategico europeo, **oppure per rispondere alle sfide per la società qualora siano in gioco gli interessi pubblici mondiali predominanti.**

Motivazione

Nel caso di sfide per la società cruciali, come la lotta ai virus e alle epidemie, la mitigazione dei cambiamenti climatici, la lotta alla desertificazione e così via, l'ampia e rapida diffusione dei risultati e l'accessibilità universale dei prodotti della ricerca di frontiera attraverso un'opportuna concessione di licenze rivestono un interesse pubblico predominante.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) La ricerca e l'innovazione sono sempre fondate sulla possibilità per gli scienziati, gli istituti di ricerca, le imprese e i cittadini di tutto il mondo di accedere liberamente alle informazioni scientifiche nonché di condividerle e utilizzarle senza restrizioni. Si tratta di un aspetto di particolare importanza per gli attori dei paesi in via di sviluppo, la cui capacità di ricerca locale deve essere rafforzata e la cui collaborazione con i partner dell'Unione aiuterà a rispondere alle sfide comuni a livello mondiale e contribuirà all'eccellenza dell'Unione nel settore della ricerca. Al fine di aumentare la circolazione e la valorizzazione delle conoscenze, è opportuno che l'accesso libero e aperto alle pubblicazioni scientifiche, già contemplato dal Settimo programma quadro, costituisca il principio generale da applicare alle pubblicazioni scientifiche che beneficiano di finanziamenti pubblici a titolo di Orizzonte 2020. Inoltre è necessario che Orizzonte 2020 promuova il libero accesso ad altri dati scientifici prodotti o raccolti

nell'ambito di ricerche finanziate con risorse pubbliche, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, in modo che la libertà di accesso a tali dati diventi la norma entro il 2020.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 ter) Specifici modelli di concessione di licenze, che prevedano obblighi sociali in relazione alle ricerche finanziate con risorse pubbliche, dovrebbero essere promossi per i risultati riguardanti le tecnologie che possono consentire di rispondere alle principali sfide per la società, come nel caso dello sviluppo di nuove tecnologie mediche (farmaci, misure diagnostiche o vaccini) oppure di tecnologie atte a contrastare i cambiamenti climatici.

Motivazione

Modelli di concessione di licenze quali "Equitable Access Licensing", "Socially Responsible Licensing" o "Global Access Licensing" sviluppati da università, istituzioni pubbliche o ONG corrispondono a un'attuazione dei contratti di licenza intesa a massimizzare il beneficio per la società dei risultati della ricerca.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 19 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 quater) Le regole dovrebbero garantire il libero accesso alle pubblicazioni scientifiche da parte di ricercatori, istituti di ricerca, imprese e cittadini dei paesi terzi e, per quanto riguarda i paesi in via di sviluppo, il libero

accesso alle ricerche che potrebbero essere utili per rispondere alle sfide concernenti la salute e la lotta alla fame e alla malnutrizione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 19 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 quinquies) Nel processo di selezione delle proposte, il criterio dell'impatto dovrebbe comprendere la portata potenziale della diffusione e della disponibilità pubblica dei risultati e dei dati di ricerca, riservando la priorità ai progetti potenzialmente idonei a una maggiore diffusione e valorizzazione dei risultati.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 19 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 sexies) Occorre incoraggiare la costituzione di pool di brevetti per consentire la condivisione dei dati scientifici brevettati e aumentare gli sforzi di cooperazione come pure la collaborazione nelle attività di R&S in relazione a esigenze tecnologiche specifiche, in particolare nel contesto delle sfide per la società a livello europeo o globale.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione

(7) "diffusione", la comunicazione al pubblico dei risultati con qualsiasi modalità adeguata (che non deve tuttavia risultare dalla tutela o dalla valorizzazione dei risultati), ivi compresa la pubblicazione su qualsiasi mezzo;

Emendamento

(7) "diffusione", la comunicazione al pubblico dei risultati con qualsiasi modalità adeguata (che non deve tuttavia risultare dalla tutela o dalla valorizzazione dei risultati), ivi compresa la pubblicazione, su qualsiasi mezzo, ***di articoli per presentare il risultato della ricerca, quali le pubblicazioni scientifiche nelle riviste oggetto di valutazione inter pares***;

Motivazione

La pubblicazione dei risultati della ricerca è un elemento essenziale del metodo scientifico. Le descrizioni degli esperimenti o dei calcoli effettuati devono fornire dettagli sufficienti per consentire a un ricercatore indipendente di ripetere l'esperimento o i calcoli per verificarne i risultati.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) "valorizzare/valorizzazione", l'utilizzo diretto dei risultati al fine di sviluppare, creare e commercializzare un prodotto o un processo, oppure di creare e prestare un servizio;

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) "condizioni eque e ragionevoli", i termini, tra cui le condizioni a titolo gratuito, che tengono conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso e/o della portata, della durata o di altre caratteristiche dell'uso previsto;

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 10

Testo della Commissione

(10) "soggetti giuridici", le imprese, i centri di ricerca e le università, ivi comprese le persone fisiche, o le persone giuridiche costituite secondo il diritto nazionale, dell'Unione o internazionale, dotati di personalità giuridica e che possono, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetti a obblighi;

Emendamento

(10) "soggetti giuridici", le imprese, i centri di ricerca e le università, ivi comprese le persone fisiche, o le persone giuridiche costituite secondo il diritto nazionale, dell'Unione o internazionale, dotati di personalità giuridica e che possono, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetti a obblighi, ***incluse le organizzazioni della società civile e le organizzazioni senza scopo di lucro;***

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Fatto salvo l'articolo 3, la Commissione mette a disposizione delle istituzioni e degli organismi dell'Unione, di qualsiasi Stato membro *o* paese associato che ne faccia richiesta, tutte le informazioni utili in suo possesso sui risultati ***di*** un partecipante che ha beneficiato di un finanziamento dell'Unione, a condizione che siano rispettate le condizioni seguenti:

Emendamento

Fatto salvo l'articolo 3, la Commissione mette a disposizione delle istituzioni e degli organismi dell'Unione, di qualsiasi Stato membro, paese associato ***o paese terzo*** che ne faccia richiesta, tutte le informazioni utili in suo possesso sui risultati ***prodotti da*** un partecipante ***nell'ambito di un'azione*** che ha beneficiato di un finanziamento dell'Unione, a condizione che siano rispettate le condizioni seguenti:

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il programma di lavoro interessato **può limitare** la partecipazione a "Orizzonte 2020", o a parti di tale programma, dei soggetti **giuridici stabiliti in paesi terzi qualora le condizioni per la partecipazione di soggetti giuridici degli Stati membri ai programmi di ricerca e di innovazione dei paesi terzi siano considerate pregiudizievoli per gli interessi dell'Unione.**

Emendamento

2. Il programma di lavoro interessato **limita ed esclude** la partecipazione a "Orizzonte 2020", o a parti di tale programma, dei soggetti **seguenti:**

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a) soggetti giuridici (tra cui ogni soggetto collegato) la cui partecipazione, per via degli obiettivi perseguiti, del luogo di stabilimento, della natura o dell'ubicazione delle loro attività, porterebbe l'Unione a riconoscere la legittimità di una situazione derivante da una grave violazione del diritto internazionale (compreso il diritto internazionale umanitario) o a fornire aiuti o assistenza al suo mantenimento, qualora siffatta violazione sia stata riconosciuta da una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da una sentenza o parere consultivo della Corte internazionale di giustizia;

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b) imprese stabilite in un paese terzo che si promuova quale centro finanziario off-shore o che sia caratterizzato da una tassazione nulla o esclusivamente nominale, dall'assenza di uno scambio di informazioni efficace con le autorità fiscali straniere, da una scarsa trasparenza nelle disposizioni legislative, giudiziarie o amministrative o dall'assenza di obblighi di effettiva presenza locale;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c) soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo in cui le condizioni per la partecipazione di soggetti giuridici degli Stati membri ai programmi di ricerca e innovazione di detto paese sono ritenute pregiudizievoli per gli interessi dell'Unione.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. In deroga al paragrafo 1, nel caso delle azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER), dello strumento per le PMI, delle azioni di cofinanziamento del programma e in casi giustificati previsti dal programma di lavoro o dal piano di lavoro, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o

3. In deroga al paragrafo 1, nel caso delle azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER), dello strumento per le PMI, delle azioni di cofinanziamento del programma e in ***altri*** casi giustificati previsti dal programma di lavoro o dal piano di lavoro, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o

in un paese associato.

in un paese associato, ***purché tale soggetto giuridico possa competere a livello transfrontaliero e affronti le sfide per la società che hanno portata mondiale e includono una dimensione europea.***

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In deroga al paragrafo 1, nel caso di azioni di coordinamento e sostegno e di azioni di formazione e mobilità, il requisito minimo è la partecipazione di un soggetto giuridico.

Emendamento

4. In deroga al paragrafo 1, nel caso di azioni di coordinamento e sostegno e di azioni di formazione e mobilità, il requisito minimo è la partecipazione di un soggetto giuridico, ***purché tale soggetto giuridico possa competere a livello transfrontaliero e affronti le sfide per la società che hanno portata mondiale e includono una dimensione europea.***

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Laddove opportuno, le proposte comprendono un progetto del piano di valorizzazione e diffusione dei risultati.

Emendamento

1. Laddove opportuno, le proposte comprendono un progetto del piano di valorizzazione ***dei risultati, qualora la valorizzazione sia prevista o richiesta in quanto elemento dell'invito a presentare proposte, nonché un piano di diffusione dei risultati, compreso un piano di gestione e condivisione dei dati.***

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 12– paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le proposte di ricerca aventi un potenziale di sviluppo ulteriore in termini di nuove tecnologie mediche, in particolare per quanto concerne le malattie rare, legate alla povertà o trascurate, tra cui cure, vaccini o misure diagnostiche, includono una valutazione delle strategie volte ad assicurare la diffusione e la valorizzazione di tali tecnologie, come pure l'accesso a esse, in modo immediato e quanto più ampio possibile, qualora la mancanza di accesso alle tecnologie rappresenti una minaccia per la salute pubblica.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il criterio dell'impatto comprende la portata potenziale della diffusione e della disponibilità pubblica dei risultati e dei dati di ricerca, riservando la priorità ai progetti potenzialmente idonei a una maggiore diffusione e valorizzazione dei risultati.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La convenzione di sovvenzione può stabilire i diritti e gli obblighi dei

3. La convenzione di sovvenzione può stabilire i diritti e gli obblighi dei

partecipanti per quanto concerne i diritti di accesso, la valorizzazione e la diffusione, oltre a quelli stabiliti nel presente regolamento.

partecipanti per quanto concerne i diritti di accesso, la valorizzazione e la diffusione, oltre a quelli stabiliti nel presente regolamento. ***Tali diritti e obblighi aggiuntivi mirano, ove opportuno e tenendo conto tanto della necessità della cooperazione internazionale per rispondere alle sfide per la società quanto degli obiettivi esterni e di sviluppo dell'Unione, ad assicurare nel modo più ampio possibile la diffusione, la valorizzazione e la concessione in licenza dei risultati ai residenti dell'UE e dei paesi terzi attraverso strategie di concessione delle licenze socialmente responsabili.***

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione

Sono adottate misure adeguate per garantire *un ragionevole* equilibrio di genere e la *diversità geografica* nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti.

Emendamento

Sono adottate misure adeguate per garantire ***il bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti***, l'equilibrio di genere e la *diversità geografica* nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento fanno il possibile per accertarsi che questi non si trovi in una situazione di conflitto di interesse in relazione alla tematica sulla quale è invitato a pronunciarsi.

Emendamento

3. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento fanno il possibile per accertarsi che questi non si trovi in una situazione di conflitto di interesse in relazione alla tematica sulla quale è invitato a pronunciarsi, ***tra l'altro pubblicando integralmente la sua dichiarazione di attività professionali e interessi finanziari, tra cui brevetti e partecipazioni azionarie. I soggetti***

interessati o le persone che si trovano in una situazione di conflitto di interesse hanno il divieto di partecipare "a titolo personale".

Emendamento 26

Proposta di regolamento Capo VII bis – titolo (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Capo VII bis CASI SPECIFICI

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 37 bis

Partenariati pubblico-privato

1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. XX/XX [Orizzonte 2020], Orizzonte 2020 può essere attuato per mezzo di partenariati pubblico-privato, purché tutti i partner interessati si impegnino a sostenere lo sviluppo e l'attuazione di Orizzonte 2020.

2. I partenariati pubblico-privato sono identificati in modo aperto e trasparente, sulla base di una valutazione effettuata da esperti indipendenti in conformità delle disposizioni dell'articolo 37 del presente regolamento. Tale valutazione si basa su tutti i seguenti criteri:

a) il valore aggiunto dell'azione a livello unionale;

b) la portata dell'impatto sulla competitività industriale, la crescita sostenibile e le questioni

socioeconomiche.

3. La Commissione può affidare compiti di esecuzione del bilancio a partenariati pubblico-privato, purché i seguenti criteri siano soddisfatti e definiti in un accordo contrattuale:

a) l'impegno a lungo termine di tutti i partner sulla base di una visione condivisa e di obiettivi chiaramente definiti;

b) l'entità delle risorse impegnate e la capacità di mobilitare investimenti supplementari per la ricerca e l'innovazione;

c) una chiara definizione dei ruoli di ciascun partner e gli indicatori chiave di prestazione concordati per il periodo scelto.

4. Le regole di partecipazione e diffusione dei partenariati pubblico-privato creati o finanziati nell'ambito di Orizzonte 2020 sono pienamente conformi al regolamento (UE) n. XX/XX [regolamento finanziario], nonché alle regole stabilite nel presente regolamento, ad eccezione di quanto imposto da esigenze specifiche. Qualsiasi deroga alle regole di cui al presente regolamento è definita in un accordo contrattuale.

5. Le regole relative ai partenariati pubblico-privato possono derogare allo Statuto dei funzionari dell'Unione europea nella misura in cui gli atti che istituiscono tali organismi ai sensi dell'articolo 1 bis, paragrafo 2, dello Statuto non prevedono un'applicazione dello stesso.

6. La partecipazione dell'Unione a questi partenariati assume una delle forme in appresso:

a) contributi finanziari dell'Unione destinati a imprese comuni create sulla base dell'articolo 187 del TFUE nell'ambito del Settimo programma

quadro, con riserva di modifica del loro atto di base, a nuovi partenariati pubblico-privato istituiti sulla base dell'articolo 187 del TFUE e ad altri organismi di finanziamento di cui all'articolo [55, paragrafo 1, lettera b), punti v) o vii)], del regolamento (UE) n. XX/XX [regolamento finanziario]. Tale forma di partenariato è attuata solo nel caso in cui si giustifichi con la portata degli obiettivi perseguiti e l'entità delle risorse richieste;

b) la conclusione di un accordo contrattuale fra i partner di cui al paragrafo 1, nel quale si specificano gli obiettivi del partenariato, i rispettivi impegni dei partner, gli indicatori chiave di prestazione e i risultati da conseguire, compresa l'identificazione delle attività di ricerca e innovazione che richiedono il sostegno di Orizzonte 2020.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 37 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 37 ter

Partenariati pubblico-pubblico

1. Le regole stabilite nel presente regolamento si applicano anche ai partenariati pubblico-pubblico di cui all'articolo [20] del regolamento (UE) n. XX/XX [Orizzonte 2020].

2. I partenariati pubblico-pubblico finanziati per mezzo dello strumento ERA-NET possono essere ammissibili al cofinanziamento nell'ambito di Orizzonte 2020, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) un significativo livello dei precedenti impegni finanziari da parte degli organismi partecipanti alle azioni e agli

inviti a presentare proposte congiunti;

b) l'armonizzazione delle norme e delle modalità di attuazione delle azioni e degli inviti a presentare proposte congiunti.

3. I partenariati pubblico-pubblico sono sostenuti sia nell'ambito delle priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XX/XX [Orizzonte 2020], sia a livello interprioritario.

4. Le iniziative di programmazione congiunta a norma dell'articolo 185 del TFUE possono essere ammissibili al cofinanziamento nell'ambito di Orizzonte 2020, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) la necessità esistente di disporre di una struttura esecutiva specifica sulla base dell'articolo 185 del TFUE;

b) un elevato livello di impegno per l'integrazione sul piano scientifico, gestionale e finanziario da parte dei paesi partecipanti;

c) il valore aggiunto dell'azione a livello unionale;

d) la massa critica in relazione alla dimensione e al numero di programmi interessati, la similitudine delle attività previste e la quota di ricerca pertinente svolta.

5. La Commissione può affidare compiti di esecuzione del bilancio a un'iniziativa di programmazione congiunta, purché i seguenti criteri siano soddisfatti e definiti in un accordo:

a) definizione chiara dell'obiettivo perseguito e sua pertinenza rispetto agli obiettivi di Orizzonte 2020 e dei più ampi obiettivi strategici unionali;

b) chiari impegni finanziari dei paesi partecipanti, compresi gli impegni precedenti di mettere in comune gli investimenti nazionali e/o regionali per la ricerca e l'innovazione transnazionali.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) garantire *un'equa e ragionevole* compensazione *agli altri comproprietari*.

Emendamento

b) garantire, *se i comproprietari richiedono una compensazione per la concessione di licenze non esclusive a terzi per valorizzare i risultati detenuti congiuntamente, che la* compensazione *sia equa e ragionevole*.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 38– paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, i partecipanti possono concordare una ripartizione differente della proprietà dei risultati.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora un partecipante che ha beneficiato di finanziamenti dell'Unione non intenda tutelare i risultati prodotti *per motivi diversi dall'impossibilità ai sensi del diritto unionale o nazionale o dalla mancanza di potenziale per lo sfruttamento commerciale, e a meno che il partecipante non intenda trasferirli ad un altro soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato ai fini della loro protezione*, ne informa la

Emendamento

Qualora un partecipante che ha beneficiato di finanziamenti dell'Unione non intenda tutelare i risultati prodotti, ne informa la Commissione o l'organismo di finanziamento prima di qualsiasi diffusione relativa a tali risultati. La Commissione, a nome dell'Unione, o l'organismo di finanziamento possono assumersi la proprietà di tali risultati e adottare le misure necessarie per una loro adeguata protezione, **tenendo conto dell'interesse**

Commissione o l'organismo di finanziamento prima di qualsiasi diffusione relativa a tali risultati. La Commissione, a nome dell'Unione, o l'organismo di finanziamento possono assumersi la proprietà di tali risultati e adottare le misure necessarie per una loro adeguata protezione.

pubblico e nell'ottica di massimizzare la loro diffusione.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Ulteriori obblighi di valorizzazione possono essere stabiliti nella convenzione di sovvenzione. Tali obblighi aggiuntivi sono indicati nel programma di lavoro o nel piano di lavoro.

Emendamento

Ulteriori obblighi di valorizzazione possono essere stabiliti nella convenzione di sovvenzione. Tali obblighi aggiuntivi sono indicati nel programma di lavoro o nel piano di lavoro. *Qualora la ricerca sia condotta in un settore riguardante la risposta alle sfide per la società, come la sanità e i cambiamenti climatici, tali obblighi ulteriori sono intesi ad assicurare la massima diffusione possibile delle soluzioni innovative, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e nel migliore interesse pubblico, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione, e la concessione di licenze sui risultati a terzi avviene normalmente su base non esclusiva.*

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Ulteriori obblighi di diffusione possono essere stabiliti nella convenzione di sovvenzione.

Emendamento

Ulteriori obblighi di diffusione possono essere stabiliti nella convenzione di sovvenzione. *Qualora la ricerca sia condotta in un settore riguardante la risposta alle sfide per la società, come la*

sanità e i cambiamenti climatici, tali obblighi ulteriori sono intesi ad assicurare l'accessibilità dei risultati della ricerca alle persone maggiormente interessate dalla sfida per la società in questione, rispettando nel contempo i diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Per quanto riguarda la diffusione attraverso pubblicazioni di ricerca, l'accesso aperto si applica secondo i termini e le condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione. Per quanto riguarda la diffusione di altri risultati, compresi dati di ricerca, la convenzione di sovvenzione può stabilire i termini e le condizioni ai quali sarà garantito l'accesso aperto a questi risultati, in particolare nella ricerca di frontiera CER o in altri settori pertinenti.

Emendamento

Per quanto riguarda la diffusione attraverso pubblicazioni di ricerca, l'accesso aperto si applica secondo i termini e le condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione. Per quanto riguarda la diffusione di altri risultati, compresi dati di ricerca, la convenzione di sovvenzione può stabilire i termini e le condizioni ai quali sarà garantito l'accesso aperto a questi risultati, in particolare nella ricerca di frontiera CER o in altri settori pertinenti, *inclusi quelli importanti per lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati.*

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le proposte includono un piano di gestione e un piano per la condivisione dei dati e di altri risultati, onde assicurare che essi siano resi disponibili quanto più ampiamente e liberamente possibile, riconoscendo nel contempo l'eventuale necessità di un uso esclusivo dei risultati di ricerca.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ciascun partecipante notifica alla Commissione o all'organismo di finanziamento le sue attività di utilizzazione e diffusione. Ai fini del monitoraggio e della diffusione da parte della Commissione o dell'organismo di finanziamento, i partecipanti forniscono tutte le informazioni e i documenti utili alle condizioni previste nella convenzione di sovvenzione.

Emendamento

3. Ciascun partecipante notifica alla Commissione o all'organismo di finanziamento le sue attività di utilizzazione e diffusione. Ai fini del monitoraggio e della diffusione da parte della Commissione o dell'organismo di finanziamento, i partecipanti forniscono tutte le informazioni e i documenti utili alle condizioni previste nella convenzione di sovvenzione. ***In un'ottica di trasparenza, queste relazioni sono rese pubbliche.***

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. A condizione che i diritti di accesso a tali risultati possano essere esercitati e che siano rispettati tutti gli altri obblighi in materia di valorizzazione, il partecipante che detiene risultati può concedere licenze o concedere in altro modo a qualsiasi soggetto giuridico il diritto di valorizzarli, ***anche*** su base esclusiva.

Emendamento

2. A condizione che i diritti di accesso a tali risultati possano essere esercitati e che siano rispettati tutti gli altri obblighi in materia di valorizzazione, il partecipante che detiene risultati può concedere licenze o concedere in altro modo a qualsiasi soggetto giuridico il diritto di valorizzarli. ***La possibilità di concedere licenze su base esclusiva costituisce un'eccezione e non pregiudica l'obiettivo di massima diffusione e valorizzazione dei risultati. Le condizioni relative a tali licenze sono stabilite nella convenzione di sovvenzione.***

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. Con riguardo ai risultati generati dai partecipanti che hanno beneficiato di finanziamenti dell'Unione, la Commissione o l'organismo di finanziamento possono opporsi ai trasferimenti di proprietà o alla concessione di licenze esclusive a terzi stabiliti in un paese terzo non associato a "Orizzonte 2020", qualora ritengano che la concessione o il trasferimento non corrisponda all'interesse di sviluppare la competitività dell'economia dell'Unione o non sia coerente con i principi etici o le considerazioni di sicurezza.

Emendamento

3. Con riguardo ai risultati generati dai partecipanti che hanno beneficiato di finanziamenti dell'Unione, la Commissione o l'organismo di finanziamento possono opporsi ai trasferimenti di proprietà o alla concessione di licenze esclusive a terzi stabiliti in un paese terzo non associato a "Orizzonte 2020", qualora ritengano che la concessione o il trasferimento non corrisponda all'interesse di sviluppare la competitività dell'economia dell'Unione o ***di cooperare con i paesi terzi per rispondere alle sfide per la società, oppure*** non sia coerente con i principi etici o le considerazioni di sicurezza.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 42 – comma unico

Testo della Commissione

I partecipanti individuano le conoscenze preesistenti per la loro azione in un accordo scritto.

Emendamento

I partecipanti individuano le conoscenze preesistenti ***necessarie*** per la loro azione in un accordo scritto.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni richiesta di esercitare diritti di accesso o ogni rinuncia ai diritti di accesso sono effettuate per iscritto.

Emendamento

1. Ogni richiesta di esercitare diritti di accesso o ogni rinuncia ai diritti di accesso sono effettuate per iscritto, ***salvo diversamente concordato dai partecipanti.***

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Un soggetto collegato stabilito in uno Stato membro *o* in un paese associato, salvo disposizione contraria dell'accordo consortile, beneficia dei diritti di accesso ai risultati *o alla* conoscenze preesistenti alle stesse condizioni qualora tale accesso sia necessario per valorizzare i risultati ottenuti dal partecipante cui è collegato.

Emendamento

3. Un soggetto collegato stabilito in uno Stato membro, in un paese associato *o in un paese terzo associato*, salvo disposizione contraria dell'accordo consortile, beneficia dei diritti di accesso ai risultati *o alle* conoscenze preesistenti alle stesse condizioni qualora tale accesso sia necessario per valorizzare i risultati ottenuti dal partecipante cui è collegato.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La richiesta di accesso di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 può essere inoltrata *fino ad un anno dopo la data di conclusione dell'azione*. I partecipanti, tuttavia, possono concordare una data limite *diversa*.

Emendamento

4. La richiesta di accesso di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 può essere inoltrata *in qualsiasi momento*. I partecipanti, tuttavia, possono concordare *l'introduzione di* una data limite *in casi eccezionali nel contesto di una particolare azione. Tale data limite tiene conto della natura dei risultati e dell'obiettivo dei diritti di accesso*.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 45 bis

Diritti di accesso per i terzi

1. Dopo il completamento dell'azione, i terzi hanno diritto a chiedere e ricevere, in licenza, diritti di accesso ai risultati dei

partecipanti all'azione.

Tali diritti di accesso sono concessi su base non esclusiva a condizioni eque e ragionevoli, come stabilito nell'accordo consortile.

2. Dopo il completamento dell'azione, i terzi hanno diritto a chiedere e ricevere, in licenza, diritti di accesso alle conoscenze preesistenti dei partecipanti, ma solo per quanto ragionevolmente necessario e al fine di diffondere e valorizzare i risultati.

Tali diritti di accesso sono concessi su base non esclusiva a condizioni eque e ragionevoli, come stabilito nell'accordo consortile.

3. Le condizioni di concessione dei diritti di accesso di cui ai paragrafi 1 e 2 sono incluse nell'accordo consortile e indicate nella convenzione di sovvenzione. Le condizioni proposte per l'utilizzo a scopo di ricerca da parte dei terzi dei risultati e delle conoscenze preesistenti necessarie a tal fine sono sottoposte a riesame nell'ambito della valutazione della proposta.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 47– paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Nel caso di innovazioni aventi spiccata rilevanza per le esigenze dei paesi in via di sviluppo, anche nell'ambito della sanità mondiale, la Commissione include, nella convenzione di sovvenzione, condizioni per la concessione di licenze intese a migliorare l'accesso ai prodotti biomedici e la loro sostenibilità economica nei paesi in via di sviluppo.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 48 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le disposizioni specifiche in materia di proprietà, diritti di accesso, valorizzazione e diffusione, ivi incluse le disposizioni relative alla concessione di licenze, sono stabilite nelle condizioni che disciplinano l'assegnazione del premio, al fine di assicurare la massima diffusione dei risultati e un accesso generalizzato ed economicamente sostenibile agli stessi.

PROCEDURA

Titolo	Regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020)
Riferimenti	COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 13.12.2011
Parere espresso da Annuncio in Aula	DEVE 10.5.2012
Relatore per parere Nomina	Bill Newton Dunn 27.3.2012
Esame in commissione	10.7.2012
Approvazione	3.9.2012
Esito della votazione finale	+: 24 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Catherine Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Patrice Tirolien, Anna Záborská, Iva Zanicchi
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Santiago Fisas Ayxela, Enrique Guerrero Salom, Fiona Hall, Gesine Meissner, Horst Schnellhardt
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Phil Prendergast